



BREVE INFORMAZIONE

Segretariato generale della CDPE | 26 febbraio 2015

L'Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie)

Dal 2015 la Confederazione ed i Cantoni percorrono una nuova strada nel settore universitario. In base all'articolo della Costituzione sulle scuole universitarie provvedono in comune alla promozione e al coordinamento di questo settore. Le basi legali per l'attuazione di questo mandato costituzionale sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015.

Novità essenziali sono costituite dalla visione complessiva dell'intero settore universitario (scuole universitarie, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche) e dalla semplificazione, p.es. della struttura organizzativa. Con la nuova Conferenza svizzera delle scuole universitarie la Confederazione ed i Cantoni dispongono di uno strumento per garantire a livello nazionale l'alta qualità di insegnamento e ricerca, una migliore armonizzazione delle offerte e per contribuire alla conservazione delle caratteristiche specifiche dei vari tipi di scuola universitaria.

Per i Cantoni la base legale per la promozione e il coordinamento in comune del settore universitario è costituita dall'Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie) del 20 giugno 2013. Per la Confederazione la base legale è costituita dalla legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) del 30 settembre 2011. La LPSU ed il Concordato sulle scuole universitarie sono entrati in vigore il 1° gennaio 2015. I contenuti essenziali del Concordato sulle scuole universitarie sono determinati dalla LPSU. Alcune questioni sono tuttavia disciplinate solo nel Concordato, come p.es. la composizione del Consiglio delle scuole universitarie e il peso dei voti in questo organo.

Una soluzione inedita nel diritto pubblico e nella politica svizzera dell'educazione

La Confederazione e i Cantoni vegliano insieme al coordinamento e alla garanzia della qualità nel settore delle scuole universitarie.

Il 21 maggio 2006 il popolo svizzero e la totalità dei Cantoni hanno accettato i nuovi articoli costituzionali sulla formazione (85,6% di sì). Queste nuove disposizioni confermano l'insieme delle competenze valide fino a quel momento in materia d'educazione, un ambito che resta dunque sotto la responsabilità primaria dei Cantoni. Per le competenze relative alle scuole universitarie invece si prende una strada nuova: la Confederazione e i Cantoni coordinano assieme il settore che comprende le università, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche.

Il Concordato è condizione necessaria per il nuovo ordinamento nel settore delle scuole universitarie

Per l'attuazione del mandato costituzionale è necessaria una legge federale, un accordo intercantonale e una Convenzione sulla cooperazione

Per l'attuazione del mandato costituzionale sono stati creati tre atti normativi (schema 1):


1) Una **legge federale** che definisce i principi del coordinamento delle scuole universitarie e sulla quale si basa la promozione delle scuole universitarie. La «Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero» (LPSU) del 30 settembre 2011 è in vigore dal 1° gennaio 2015.

2) Un **Concordato sulle scuole universitarie** concluso tra i Cantoni sulla base di questa legge. Il Comitato della CDPE ha posto in vigore al 1° gennaio 2015 l'«Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie)» del 20 giugno 2013. La condizione per l'entrata in vigore del Concordato era l'adesione di quattordici Cantoni, di cui otto Cantoni del Concordato intercantonale sulla coordinazione universitaria del 9 dicembre 1999 che era finora in vigore e che è stato sostituito dal nuovo Concordato sulle scuole universitarie. Il quorum necessario per l'entrata in vigore del Concordato sulle scuole universitarie era stato raggiunto alla fine di dicembre 2014.

3) La legge federale ed il Concordato sulle scuole universitarie permettono al Consiglio federale ovvero alla conferenza dei Cantoni che hanno aderito al Concordato (Conferenza dei Cantoni concordatari) di stipulare una **convenzione sulla cooperazione** la quale crea organi comuni. Il capo del DEFR (Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca) e il presidente della Conferenza dei Cantoni concordatari hanno sottoscritto questa convenzione il 26 febbraio 2015 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2015.

Contesto giuridico del nuovo coordinamento delle scuole universitarie

Schema 1



Principi del nuovo coordinamento delle scuole universitarie

La LPSU concerne il coordinamento a livello svizzero.

La LPSU è una legge di coordinamento e promozione. Essa riguarda il coordinamento a livello svizzero e non decide su questioni concrete relative all'organizzazione delle formazioni o delle offerte delle scuole universitarie, ecc.; le scuole universitarie e i Cantoni che ne hanno la responsabilità restano autonomi. Non si tratta quindi né di una legge quadro né di una legge svizzera sulle scuole universitarie; la Confederazione non dispone delle competenze legislative sufficienti per crearle. Ciò presuppone che ogni scuola universitaria o istituto superiore sotto l'egida della Confederazione o dei Cantoni continui a fondarsi su una base legale specifica all'ente stesso.

I principi fondamentali del futuro coordinamento comune sono già tracciati dalla LPSU.

La LPSU definisce gli obiettivi e i principi per l'organizzazione ed il procedimento del coordinamento comune. Importanti principi sono i seguenti:

Il settore universitario svizzero considerato come un tutt'uno: tutte le scuole universitarie, che siano universitarie, professionali o pedagogiche, sono per la prima volta condotte con criteri comuni. Tuttavia le specificità di ogni tipo di scuola universitaria resta: le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche restano più specifiche sugli aspetti professionali e sulla pratica mentre le università hanno una vocazione marcatamente più scientifica.

Semplificazioni: le leggi federali che disciplinano oggi le università e le scuole universitarie professionali sono sostituite da un'unica legge federale. Anche la nuova struttura organizzativa ne risulta notevolmente semplificata rispetto a quella passata: ora ci sarà solo *una* Conferenza delle scuole universitarie, *un* Consiglio di accreditamento e *una* Conferenza dei rettori (schema 2).

Partecipazione di tutti i Cantoni: tutti i Cantoni fanno oggi parte di enti responsabili o sono loro stessi responsabili di una scuola universitaria e tutti versano dei contributi nell'ambito degli accordi intercantionali di finanziamento AIU e ASUP. Per questo motivo la Costituzione prevede di associare la totalità dei Cantoni al coordinamento del settore universitario. La nuova Conferenza svizzera delle scuole universitarie ha due configurazioni: come Assemblea plenaria che assicura a tutti i Cantoni la partecipazione e come Consiglio delle scuole universitarie, che assicura ai Cantoni responsabili di una scuola universitaria un'adeguata influenza.

Trasparenza del finanziamento: la LPSU pone la base per una maggiore trasparenza nel finanziamento delle scuole universitarie. In futuro il finanziamento delle scuole universitarie – sia il finanziamento di base da parte della collettività da cui esse dipendono sia dei contributi intercantionali e federali – dovrà riferirsi al modello dei costi di riferimento.


Solidità del finanziamento di base dalla Confederazione: i tassi di finanziamento assicurati dalla Confederazione alle scuole universitarie sono fissati dalla legge. Essi sono del 30% per le scuole universitarie professionali e del 20% per le università cantonali. Il finanziamento delle alte scuole pedagogiche resta di competenza dei Cantoni.

Autonomia preservata: le scuole universitarie e i Cantoni che ne sono responsabili conservano la loro autonomia. Unica eccezione: gli «ambiti particolarmente onerosi» (quali la medicina o la ricerca nelle scienze sperimentali, per esempio) per i quali la Conferenza svizzera delle scuole universitarie potrà stabilire delle regole.

La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l'organo politico superiore delle scuole universitarie svizzere.

Nuova struttura organizzativa

Schema 2



Competenze della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (come definite nella LPSU):

- Assemblea plenaria: l'Assemblea plenaria può per esempio definire i costi di riferimento e le categorie di sussidio o formulare raccomandazioni sull'assegnazione di borse di studio e prestiti.
- Consiglio: il Consiglio delle scuole universitarie può emanare prescrizioni sui livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, sulla denominazione uniforme dei titoli di studio, sulla permeabilità e mobilità, sul riconoscimento dei diplomi¹ etc.

¹ Eccezione: il riconoscimento su scala nazionale dei diplomi delle alte scuole pedagogiche resta di competenza della CDPE.

Il Concordato permette ai Cantoni insieme alla Confederazione di assicurare il coordinamento del settore delle scuole universitarie in seno alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

Il Concordato si basa sulla LPSU.

Tramite il Concordato, i Cantoni definiscono la composizione del Consiglio delle scuole universitarie e la ponderazione dei voti per le decisioni del Consiglio.

I contenuti del Concordato sulle scuole universitarie

I concordati sono uno strumento di diritto intercantonale e sono vincolanti per i Cantoni che vi aderiscono.

Il 20 giugno 2013 la CDPE ha approvato il Concordato e lo ha sottoposto alla procedura di adesione dei Cantoni. Nella maggioranza dei Cantoni la decisione di adesione è presa a livello di Parlamento cantonale (potere legislativo). Lo stato delle procedure di adesione è riportato in un elenco sul sito web della CDPE.

Per i Cantoni firmatari, il Concordato sulle scuole universitarie costituisce la base legale tramite la quale essi delegano alcune competenze a degli organi comuni, in particolare alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

È per il tramite di organi comuni che la Confederazione e i Cantoni sono chiamati a garantire a livello svizzero un alto livello di qualità dell'insegnamento e della ricerca, a ottenere una migliore concertazione dell'offerta di formazione e a contribuire affinché le scuole universitarie preservino le loro peculiarità.

Il contenuto del Concordato sulle scuole universitarie è già descritto a grandi linee dalla LPSU, ragione per la quale rinvia spesso alla legge.

Articolo scopo (art. 1): il Concordato riprende la lista degli obiettivi definiti nella LPSU (art. 3 LPSU).

Campo di applicazione (art. 3): la definizione del campo di applicazione è simile all'art. 2 LPSU. Il Concordato si applica alle università cantonali e intercantionali, alle scuole universitarie professionali e alle alte scuole pedagogiche cantonali e intercantionali e agli istituti cantonali (riconosciuti dalla Confederazione) con un insegnamento di livello universitario.


Organi comuni (art. 5): il Concordato si riferisce agli organi comuni previsti dalla LPSU. È quest'ultima che definisce le loro competenze, l'organizzazione e le procedure di decisione, mentre la Convenzione sulla cooperazione ne precisa alcuni aspetti secondari.

Il Concordato sulle scuole universitarie regola in particolare i seguenti aspetti:

Composizione del Consiglio delle scuole universitarie (art. 6): il numero dei rappresentanti dei Cantoni (14) è definito dalla LPSU. Il Concordato determina chi sono i rappresentanti chiamati a sedere nel Consiglio delle scuole universitarie. Secondo l'articolo 6 capoverso 3 nel Consiglio sono rappresentati i 10 Cantoni che hanno aderito al Concordato intercantonale sulla coordinazione universitaria del 9 dicembre 1999. Sono i Cantoni seguenti: Zurigo, Berna, Vaud, Ginevra, Friburgo, San Gallo, Basilea Città, Lucerna, Ticino e Neuchâtel. In occasione della sua prima riunione tenutasi il 26 febbraio 2015 la Conferenza dei Cantoni concordatari ha designato per il Consiglio altri quattro rappresentanti dei Cantoni responsabili di una scuola universitaria, con mandato quadriennale. Si tratta dei seguenti Cantoni: Argovia, Grigioni, Giura, Svitto.

Rappresentatività nel Consiglio delle scuole universitarie

Schema 3



Ponderazione dei voti per le decisioni del Consiglio delle scuole universitarie (art. 7): la maggior parte delle decisioni del Consiglio delle scuole universitarie devono ottenere due terzi dei voti dei rappresentanti dei Cantoni + il voto della Confederazione + la maggioranza semplice dei punti attribuiti dal Concordato ai rappresentanti dei Cantoni in funzione del numero dei loro studenti. Il Canton Zurigo ha per esempio 44 punti, Vaud 21 e il Ticino 6.

Modalità di ripartizione tra i Cantoni per il cofinanziamento degli organi comuni (art. 8): i Cantoni si ripartiscono i costi per la Conferenza delle scuole universitarie loro attribuiti in funzione della loro popolazione (50% dei costi) e proporzionalmente al numero di studenti che rappresentano (altro 50%). Le spese della Conferenza dei rettori per lo svolgimento dei compiti di cui alla LPSU e del Consiglio di accreditamento e della relativa agenzia, le quali non possono essere coperte dagli emolumenti, sono assunte dai membri del Consiglio delle scuole universitarie proporzionalmente al numero dei rispettivi studenti. La metà delle spese è sostenuta dalla Confederazione.

Mantenimento dell'AIU e dell'AHES (art. 11): i contributi che i Cantoni pagano per i loro cittadini che studiano in un altro cantone restano regolamentati dagli accordi attuali di finanziamento e di libera circolazione. Si tratta di due accordi: l'Accordo intercantonale sulle università (AIU) e l'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP).

Protezione dei titoli (art. 12): i Cantoni hanno la competenza per perseguire penalmente coloro che portano un titolo senza possedere il diploma corrispondente.

Il Concordato sulle scuole universitarie contiene diverse disposizioni che regolano la sua applicazione: la Conferenza dei Cantoni concordatari (art. 9), esecuzione e segretariato (art. 13), risoluzione delle controversie (art. 14), adesione (art. 15), revoca (art. 16), entrata in vigore (art. 17).

Per avere maggiori informazioni

www.edk.ch > temi > scuole universitarie